



## *Autorità Nazionale Anticorruzione*

Ufficio Vigilanza e Qualificazione Operatori Economici - UVOE

Autorità Nazionale Anticorruzione

Prot. Uscita del 07/03/2018

Numero: 0021232

Ufficio: SG - UVOE Ufficio Vigilanza e Qualificazione Operatori Economici

**A Tutte le SOA  
LORO SEDI**

### *Trasmessa esclusivamente via PEC*

**Oggetto: Patentini certificati ex art.79, comma 19, del d.p.r. n.207/2010, occorrenti per la qualificazione nella categoria OS21 – Enti titolati a rilasciare l’attestato di abilitazione alla conduzione di macchine complesse nel settore delle fondazioni e dei consolidamenti.**

È pervenuta all’Autorità una richiesta di parere da parte di una SOA, in ordine ai criteri di dimostrazione dei requisiti previsti dall’art. 79, comma 19, del d.p.r. n.207/2010, al fine di appurare la piena validità delle abilitazioni esibite in sede di attestazione dalle imprese.

Nello specifico, la presenza sul mercato di distinti soggetti ed enti che erogano i corsi per gli operatori che utilizzano macchine complesse nel settore delle fondazioni e dei consolidamenti, ha fatto emergere posizioni divergenti sulla effettiva titolarità a rilasciare i relativi attestati di formazione (i cosiddetti ‘patentini’).

È noto che l’art. 79, comma 19, del d.p.r. n.207/2010 prescrive alle SOA, per l’attribuzione della qualificazione nelle categorie specializzate, di verificare in capo all’impresa la presenza di operai qualificati muniti di patentino certificato, laddove il contratto collettivo applicato lo preveda.

Con particolare riferimento alla categoria OS21 – Opere strutturali speciali, si deve evidenziare che l’art. 77 del CCNL Edilizia Industria, sottoscritto dall’ANCE in data 18.6.2008, stabilisce, riguardo al patentino per operatori di macchine complesse, quanto segue:

- *Dal 1 luglio 2009 i lavoratori che operano utilizzando macchine complesse nel settore delle fondazioni e dei consolidamenti e nel settore delle indagini e perforazioni nel sottosuolo devono essere in possesso di un patentino rilasciato dalle scuole edili conforme alle normative vigenti negli Stati della UE.*

#### Norma transitoria

- *Le parti demandano al FORMEDIL nazionale la progettazione dei percorsi formativi specifici e delle procedure di rilascio del patentino.*

Dalla lettura di queste indicazioni contenute nel CCNL del 2008, si dovrebbe quindi desumere che le Scuole Edili erano state preposte all’erogazione dei suddetti corsi ed alla emissione dei relativi attestati, mentre il FORMEDIL, in fase transitoria, costituiva il soggetto preposto alla progettazione dei corsi.

Tale è la tesi dell'ente FORMEDIL, secondo cui i corsi di abilitazione professionale devono essere svolti esclusivamente presso le Scuole Edili o, se del caso, presso altro Ente individuato dalle stesse e con il quale sussiste un rapporto di collaborazione, in quanto sin dal 2008 il Protocollo di intesa FORMEDIL-AIF (Associazione Italiana Formatori), rinnovato il 25 gennaio 2017, definisce i piani e le attività formative per il rilascio del patentino. Lo stesso ente ha inoltre significato che – anche dopo la fase transitoria - le Scuole Edili del sistema FORMEDIL devono ritenersi gli unici soggetti abilitati a rilasciare l'attestato di abilitazione alla conduzione di macchine complesse, e che non sono validi i patentini rilasciati da altri enti e società non appartenenti al predetto sistema<sup>1</sup>.

Di parere diverso è l'ente di formazione O.P.N. EFEI ITALIA, il quale ha invece rappresentato che il d.lgs. n.81/2008, l'Accordo Stato-Regioni, così come altre disposizioni normative, non prevedono Enti di formazione in possesso di autorizzazione esclusiva a poter erogare corsi di formazione, ma al contrario viene previsto che questa tipologia di corsi può essere erogata, tra gli altri, anche dagli Organismi Paritetici Nazionali di Formazione rappresentativi su tutto il territorio nazionale.

L'ente di formazione AS.SI.DA.L. ha invece rappresentato in particolare che gli attestati relativi al corso *'Addetto alla conduzione di macchine complesse per la perforazione - Piccolo e grande diametro'*, vengono rilasciati ai sensi e per gli effetti dell'Accordo Stato-Regioni e sono giuridicamente validi in quanto rispondenti al dettato dell'art. 73, comma 5, del d.lgs. n.81/2008, significando altresì che un protocollo d'intesa stipulato tra due soggetti privati (FORMEDIL e AIF) non può comunque prevaricare una fonte legislativa superiore.

Considerati i pareri divergenti offerti da soggetti che operano nel settore della formazione, è stato condotto un approfondimento circa le indicazioni contenute nelle fonti richiamate dalle varie parti interessate, sintetizzato di seguito.

Come detto, l'art. 77 del CCNL Edilizia e Industria, nel testo approvato il 18.6.2008, prevedeva che: *"Dal 1 luglio 2009 i lavoratori che operano utilizzando macchine complesse nel settore delle fondazioni e dei consolidamenti e nel settore delle indagini e perforazioni nel sottosuolo devono essere in possesso di un patentino rilasciato dalle scuole edili conforme alle normative vigenti negli Stati della UE"*, stabilendo altresì che in via transitoria *"Le parti demandano al FORMEDIL nazionale la progettazione dei percorsi formativi specifici e delle procedure di rilascio del patentino."*

Successivamente, in occasione del rinnovo contrattuale, il medesimo articolo afferente l'abilitazione per operatori di macchine complesse, è stato modificato come segue: *"Con l'entrata in vigore dell'Accordo Stato regioni del 22.2.2012 i lavoratori che operano utilizzando macchine e mezzi d'opera nel settore dell'edilizia e costruzioni devono essere in possesso di certificato di abilitazione all'uso del mezzo previa frequenza ai corsi di formazione e aggiornamento quinquennali aventi programma didattico riportato nel testo dell'Accordo stesso."*

*Le sedi sindacali firmatarie del presente CCNL rappresentano soggetti autorizzati alla formazione di tali addetti ai sensi dell'Accordo Stato Regioni 22.2.2012 All. A) Par. 1) lett. d).*

---

<sup>1</sup> Riguardo al FORMEDIL appare utile precisare che lo stesso è un Ente nazionale per la formazione e l'addestramento professionale nell'edilizia, costituito nel 1980 dalle Associazioni firmatarie del contratto collettivo nazionale di lavoro edilizia-industria (ANCE, Feneal Uil, Filca Cisl, Fillea Cgil), e che lo stesso gestisce e coordina le Scuole Edili presenti sul territorio nazionale.

*Dall'1.7.2009 i lavoratori che operano utilizzando macchine complesse nel settore delle fondazioni e dei consolidamenti e nel settore delle indagini e perforazioni nel sottosuolo devono essere in possesso di un patentino rilasciato dalle Scuole Edili conforme alle normative vigenti negli Stati della Ue.”.*

In sostanza, con l'aggiornamento del suddetto articolo del CCNL sono stati recepiti i contenuti dell'Accordo Stato-Regioni n. 53 del 22 febbraio 2012 che, in attuazione dell'art. 73, comma 5, del d.lgs. n.81/2008 (T.U. per la sicurezza), ha individuato le attrezzature di lavoro per le quali sono prescritte specifiche abilitazioni degli operatori, nonché le modalità per il riconoscimento di tale abilitazione, i soggetti formatori, la durata, gli indirizzi e i requisiti minimi di validità della formazione.

Sotto il profilo della formazione obbligatoria, il medesimo Accordo, in attuazione delle previsioni del T.U. sulla Sicurezza, oltre a definire i requisiti generali dei docenti, i programmi dei corsi e le modalità di rilascio delle attestazioni, stabilisce [lettera B), punto 1] che i soggetti formatori abilitati ad erogare corsi di formazione e a rilasciare i relativi attestati sono i seguenti:

- a) *le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, anche mediante le proprie strutture tecniche operanti nel settore della prevenzione (Aziende Sanitarie Locali, ecc.) e della formazione professionale;*
- b) *il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, mediante il personale tecnico del settore della sicurezza sul lavoro;*
- c) *l'INAIL;*
- d) *le associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori nel settore di impiego delle attrezzature di cui al presente accordo oggetto della formazione, anche tramite le loro società di servizi prevalentemente o totalmente partecipate;*
- e) *gli ordini o collegi professionali cui afferiscono i soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 98 del d.lgs. n.81/2008, nonché le associazioni di professionisti senza scopo di lucro, riconosciute dai rispettivi ordini o collegi professionali di cui sopra;*
- f) *le aziende produttrici/distributrici/noleggiatrici/utilizzatrici (queste ultime limitatamente ai loro lavoratori) di attrezzature di cui al presente accordo oggetto della formazione, organizzate per la formazione e accreditate in conformità al modello di accreditamento definito in ogni Regione e Provincia autonoma ai sensi dell'intesa sancita in data 20 marzo 2008 e pubblicata su GURI del 23 gennaio 2009 e in deroga alla esclusione dall'accREDITAMENTO prevista dalla medesima intesa;*
- g) *i soggetti formatori con esperienza documentata, almeno triennale alla data di entrata in vigore del presente accordo, nella formazione per le specifiche attrezzature oggetto del presente accordo accreditati in conformità al modello di accreditamento definito in ogni Regione e Provincia autonoma ai sensi dell'intesa sancita in data 20 marzo 2008 e pubblicata su GURI del 23-01-2009;*
- h) *i soggetti formatori, con esperienza documentata di almeno sei anni nella formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro, accreditati in conformità al modello di accreditamento definito in ogni Regione e Provincia autonoma ai sensi dell'intesa sancita in data 20 marzo 2008 e pubblicata su GURI del 23 gennaio 2009;*
- i) *gli enti bilaterali, quali definiti all'articolo 2, comma 1, lettera h), del d.lgs. 10 settembre 2003, n. 276, e successive modifiche e integrazioni, e gli organismi paritetici quali definiti all'articolo 2, comma 1, lettera ee), del d.lgs. n.81/2008 e per lo svolgimento delle funzioni di cui all'art. 51 del d.lgs. n.81/2008, entrambi istituiti nel settore di impiego delle attrezzature oggetto della formazione;*
- j) *le scuole edili costituite nell'ambito degli organismi paritetici di cui alla lettera i).*

Pertanto, l'elenco sopra indicato definisce compiutamente, nell'ambito della normativa sulla sicurezza, i soggetti abilitati ad erogare corsi di formazione inerenti la conduzione delle cosiddette *macchine complesse*.

Sulla base del suddetto approfondimento il Consiglio dell'Autorità ha esaminato la questione nell'adunanza del 21 febbraio 2018, esprimendo il parere che – all'attualità - nell'ambito del sistema di qualificazione degli operatori economici, i soggetti abilitati all'erogazione dei corsi di formazione e all'emissione dei certificati di *'Addetto alla conduzione di macchine complesse per la perforazione - Piccolo e grande diametro'* devono essere ricompresi tra quelli indicati alla lettera B), punto 1, dell'Accordo Stato-Regioni n. 53 del 22 febbraio 2012, fermo restando il rispetto delle disposizioni vigenti circa le modalità di erogazione dei corsi formativi specifici e le procedure di rilascio dell'attestato finale, o patentino.

Il dirigente

Arch. Vincenzo Travaglino

A handwritten signature in black ink, consisting of a series of loops and a long horizontal stroke extending to the right.